

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1030 del 02/03/2023
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO $\dot{\iota}$ CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL TORRENTE LONZA NEL COMUNE DI VENTASSO (RE) LOCALITA' MONTEMISCOLO - CODICE PROCEDIMENTO RE22T0045 TITOLARE: COMUNE DI VENTASSO
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1062 del 01/03/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno due MARZO 2023 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Pratica N. 31635/2022

OGGETTO: AREE DEMANIO IDRICO – CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL TORRENTE LONZA NEL COMUNE DI VENTASSO (RE) LOCALITA' MONTEMISCOLO - CODICE PROCEDIMENTO RE22T0045

TITOLARE: COMUNE DI VENTASSO

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la D.G.R. 21/12/2016 n. 2363, "Prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima legge";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 70/2018 e successivamente approvato con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 90/2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 118 del 29/09/2022 con cui è stato conferito al Dott. Richard Ferrari l'incarico dirigenziale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Reggio Emilia;

VISTE le disposizioni in materia:

- il Regio Decreto 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare Capo III del Titolo I rubricato "Valutazione di incidenza" e Capo II del Titolo II, "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio" e successive modifiche e integrazioni;
- la D.G.R. 18/06/2007 n. 895 "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";

- la L.R. 22/12/2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51;
- la D.G.R. 29/06/2009 n. 913, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 11/04/2011 n. 469, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- 17/02/2014 n. 173, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la D.G.R. 29/10/2015 n. 1622 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Legge Regionale 6 marzo 2017 n. 2 "Modifiche alla L.R. 7/11/2012 n. 11 (norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne) ...";
- la D.G.R. 22/10/2018 n. 1740 "L.R. 14 aprile 2004, n. 7, art. 20 - Definizione di ulteriori tipologie di utilizzo delle aree del demanio idrico";
- la D.G.R. 28/10/2019 n. 1845 "L.R. 14 APRILE 2004, N. 7, ART. 20 - Integrazione alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1740/2018";
- la D.G.R. 28/10/2021 n. 1717 "Disposizioni per la rideterminazione, specificazione dei canoni per l'utilizzo di acqua pubblica, semplificazione dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e disposizioni per attuare la piantumazione di nuovi alberi nelle aree demaniali";

EVIDENZIATO inoltre che la L.R. 13/2015, articoli 14 e 19, ha attribuito all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, tra le altre, le funzioni relative alla difesa del suolo e sicurezza idraulica comprese quelle afferenti al servizio di piena, al Nulla Osta Idraulico ed alla sorveglianza idraulica;

PRESO ATTO:

della domanda in data **02/09/2022** assunta al protocollo **PG/2022/143601**, presentata dal COMUNE DI VENTASSO, tendente ad ottenere la concessione, per l'occupazione di **aree non censite** di pertinenza demaniale del **Torrente Lonza**, nel Comune di **Ventasso (RE)**, **antistanti** i mappali identificati al NCT del Comune di Ventasso, alla Sezione D al Fg. 38 Mapp. 382 e al Fg. 45 Mapp. 47 - 80, ad uso ponte carrabile su strada comunale;

ACCERTATO che i terreni interessati sono all'interno dell'area ZSC - ZPS IT4030002 Monte Ventasso, la quale ricade in parte nell'area Parco denominata "Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano", pertanto è necessario acquisire il nulla-osta e la valutazione di incidenza rilasciati dall'Ente Parco che il richiedente ha allegato all'istanza di concessione.

VERIFICATO:

- che sul B.U.R.E.R. n. 349 parte seconda in data 23/11/2022 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di rinnovo della concessione e che nei termini previsti dalla L.R. N. 7/2004 non sono pervenute osservazioni, opposizioni, né domande concorrenti;
- che, il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 20, comma 9 della LR n. 7/2004, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione;

ACQUISITI:

- il nulla-osta e la valutazione di incidenza rilasciati dall'Ente Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano con il protocollo n. 2956/2022 in data 31/08/2022, allegato dall'Ente richiedente all'istanza, che ha espresso parere favorevole subordinato alle prescrizioni riportate nel disciplinare di concessione;
- il Nulla Osta Idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Reggio Emilia, assunto al protocollo n. PG/2022/203326 in data 13/12/2022, che ha espresso parere favorevole subordinato alle prescrizioni riportate nel disciplinare di concessione;

CONSIDERATO:

- che trattandosi di occupazione necessaria all'esercizio di attività istituzionali del Comune di VENTASSO concessionario, a carattere non lucrativo, si applica l'esenzione dal pagamento del

canone prevista dalle Deliberazioni della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 895/2007 e n. 173/2014;

- che il Comune concessionario è un ente pubblico fra quelli inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica) per cui si applica l'esenzione dal versamento della cauzione a norma della L.R. 2/2015 art. 8 comma 4;

DATO ATTO:

- che è stato redatto il Disciplinare di Concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione;
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili a cause di diniego;

RITENUTO, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa esperita, che l'occupazione richiesta sia ammissibile sotto l'osservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;

SU proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'incarico di Funzione Unità Demanio Idrico RE.

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate

di assentire, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, al COMUNE DI VENTASSO C.F.: 91173360354 l'occupazione di **aree non censite**, di pertinenza demaniale del **Torrente Lonza**, nel Comune di **Ventasso (RE)** in località Montemiscoso, **antistanti** i mappali identificati al NCT del Comune di Ventasso, alla Sezione D al Fg. 38 Mapp. 382 e al Fg. 45 Mapp. 47 - 80, ad uso ponte carrabile su strada comunale;

- a) di stabilire che a norma dell'art. 17 della L.R. 7/2004, la concessione sia valida fino al **31 dicembre 2034**;
- b) di stabilire che trattandosi di occupazione necessaria all'esercizio di attività istituzionali del Comune di Ventasso concessionario, a carattere non lucrativo, si applica l'esenzione dal pagamento del canone prevista dalle Deliberazioni della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 895/2007 e n. 173/2014;
- c) di stabilire che il Comune di Ventasso è un ente pubblico fra quelli inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica) per cui si applica l'esenzione dal versamento della cauzione a norma della L.R. 2/2015 art. 8 comma 4;
- d) di approvare il Disciplinare di concessione parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della concessione;
- e) di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
- f) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- g) di dare atto, infine:
 - che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna
 - che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto
 - che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà notificata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
 - che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 art. 133 comma 1 lettera b) e s.m.i., dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica, ovvero dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

*IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI REGGIO EMILIA
Dott. Richard Ferrari
(originale firmato digitalmente)*

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di occupazione aree del demanio idrico del **Torrente Lonza**, in territorio del Comune di **Ventasso (RE)** in località Montemiscoso, ad uso ponte carrabile su strada comunale, a favore del **COMUNE DI VENTASSO**, in seguito indicato come "Concessionario".

Articolo 1

Oggetto della Concessione

1.1 La concessione ha per oggetto le aree non censite di pertinenza demaniale del **Torrente Lonza, nel Comune di Ventasso (RE), antistanti i mappali identificati al NCT del Comune di Ventasso, alla Sezione D al Fg. 38 Mapp. 382 e al Fg. 45 Mapp. 47 – 80.**

1.2 L'occupazione della suddetta area è concessa per la ristrutturazione di un ponte stradale su strada comunale della lunghezza di m. 5,00 e per la larghezza di m. 3,36 per **un'occupazione complessiva di m² 37,50 di suolo demaniale.**

1.3 Il ponte già esistente è composto da spalle di sostegno in muratura di pietrame a gravità e da impalcato costituito da travi in acciaio e tavolato in legno completo di barriere di protezione; la struttura è stata danneggiata da eventi meteorici che però non hanno pregiudicato le spalle in muratura, pertanto si rende necessaria la sostituzione dell'impalcato. La struttura principale del nuovo implacato è composto da travi in acciaio ad altezza costante, esse saranno collaboranti con la soletta d'impalcato che verrà realizzata in calcestruzzo alleggerito strutturale gettato su cassero a perdere in lamiera grecata zincata. Infine verranno collocate nuove barriere di protezione tipo guard rail.

Articolo 2

Durata della concessione

2.1 La concessione, a norma della L.R. 7/2004, art.16 comma 6, è assentita con durata fino al **31 dicembre 2034;**

2.2 L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.

2.3 L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.

Articolo 3

Canone, Cauzione e Spese

3.1 Al concessionario, trattandosi di occupazione necessaria all'esercizio di attività istituzionali del Comune di Ventasso a carattere non lucrativo, si applica l'esenzione dal pagamento del canone prevista dalle Deliberazioni della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 895/2007 e n. 173/2014;

3.2. Il Comune concessionario è un ente pubblico fra quelli inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica) per cui si applica l'esenzione dal versamento della cauzione a norma della L.R. 2/2015 art. 8 comma 4;

3.3. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del

concessionario.

Articolo 4 **Prescrizioni particolari d'esercizio**

Oltre alle condizioni e prescrizioni di cui al presente disciplinare, il concessionario ha l'obbligo di acquisire tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere progettate, in qualsiasi momento ciò si rendesse necessario, sia prima delle loro esecuzione oppure durante l'esercizio della utenza stessa, sollevando l'amministrazione concedente da qualsiasi vertenza.

4.1 Prescrizioni contenute nel nulla-osta e nella valutazione di incidenza rilasciati dall'Ente Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano con il protocollo n. 2956/2022 in data 31/08/2022, allegato dall'Ente richiedente all'istanza che si recepiscono nel presente disciplinare e si riportano nei seguenti punti

VALUTATO che, in seguito alla pre valutazione di incidenza dell'intervento in oggetto, effettuata da questo Ente Parco ai sensi della suddetta Deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2007, n.1191, si ritiene che l'intervento in oggetto non comporti un'incidenza negativa significativa sul sito Natura 2000 denominato "Monte Ventasso" cod. IT4030002, a condizione che siano rispettate le prescrizioni sottoriportate; si rilascia, per quanto di competenza, autorizzazione alla realizzazione dell'intervento di ripristino in oggetto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- dovranno essere evitati sversamenti di materiali nel corso d'acqua e la perdita di carburanti /lubrificanti dai mezzi d'opera.
- non dovranno essere rilasciati rifiuti né materiale estraneo nell'area di intervento;
- dovrà essere comunicata a questo Ente Parco con almeno due settimane di anticipo la data di inizio dei lavori, in modo da effettuare un sopralluogo per rilevare l'eventuale presenza di colonie di chiroteri e consentire la programmazione di idonee misure per limitare e mitigare l'impatto dei lavori sulla chiroterofauna (es. collocazione di rifugi artificiali).

4.2 Prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area affluenti Po che si recepiscono nel presente disciplinare e si riportano nei seguenti punti:

- per quanto riguarda la sicurezza in relazione a possibili piene improvvise o eccezionali del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area, in fase transitoria (cantierizzazione), ivi compresi gli accessi, ecc. possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa e degli accessi medesimi; è esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati ai manufatti, alle lavorazioni in corso o alle opere eseguite a causa di piene fluviali, frane, alluvioni o altre cause naturali;
- il richiedente/concessionario dovrà predisporre l'adozione di misure, procedure/sistema di allertamento volte a garantire la sicurezza pubblica che, in previsione di un evento meteorologico potenzialmente pericoloso, fornisca adeguata informazione ai fruitori del percorso, e ne impedisca l'accesso;
- il richiedente/concessionario è obbligato sin d'ora ad eseguire, a propria cura e spesa, tutti gli interventi che si rendessero necessari per assicurare il buon regime idraulico del T. Lonza in dipendenza del Nulla Osta rilasciato e delle variate condizioni e necessità idrauliche nel tratto interessato.
- Qualora si preveda che dall'esecuzione dei lavori possano derivare turbative all'habitat naturale, la data dell'inizio dei lavori in alveo dovrà essere comunicata alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca, per gli adempimenti di competenza, come previsto dalla L.R. n. 11/2012 e s.m.i.;
- i lavori previsti non dovranno in alcun modo essere motivo di inquinamento di suolo e acque;
- in particolare, durante le fasi di cantierizzazione si dovrà porre attenzione affinché i mezzi d'opera, i materiali da costruzione accatastati o le opere provvisorie non siano trascinate dalla corrente e non costituiscano intralcio al buon regime delle acque. Dovrà inoltre sempre essere garantito l'accesso alle aree e alle opere in concessione al personale idraulico competente nonché a mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario. L'Agenzia STPC, l'amministrazione Regionale e lo scrivente Ufficio, resta sollevata da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi a seguito dei lavori oggetto del presente Nulla Osta.
- L'area di intervento dovrà essere adeguatamente custodita per il periodo della durata dei lavori e dovranno essere adottate tutte le misure necessarie al fine di evitare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;
- per l'accesso alla zona di intervento dovranno essere utilizzate le strade e le piste esistenti; per tutta la durata delle lavorazioni autorizzate, si intende a carico del richiedente/concessionario la messa in opera di adeguati impedimenti agli accessi ed opportune segnalazioni di divieti e di pericolo al fine di impedire

l'utilizzo delle piste stesse alle persone non autorizzate con particolare riferimento all'accesso all'alveo del torrente Lonza in corrispondenza del tratto interessato dai lavori.

- Il richiedente/concessionario dovrà prevedere un adeguato sistema di informazione o adeguata segnaletica per i fruitori dell'attraversamento sul T. Lonza, (alveo fluviale a carattere torrentizio), contenente le norme di autoprotezione in caso di rischi naturali (eventi di piena, raffiche di vento, ecc.) e adeguate norme di comportamento connesse ai potenziali rischi nel tratto dell'attraversamento stradale oggetto del presente nulla osta.
- In adempimento all'art. 12 del RD 523/1904 è previsto a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'attraversamento ivi compreso il mantenimento delle sezioni d'alveo in corrispondenza del manufatto e delle opere idrauliche di difesa esistenti; anche in caso di piene improvvise dovrà essere garantito il regolare deflusso delle acque attraverso l'eliminazione di tutti gli ostacoli compreso il materiale flottante depositatosi nei pressi della struttura suddetta in oggetto, adottando tutti gli accorgimenti necessari onde evitare danni a cose e/o persone.
- I lavori di ripristino dell'impalcato dovranno avere la durata per il tempo strettamente necessario, curando che sia ridotto al minimo l'eventuale ostacolo alla regolare sezione di deflusso;
- il parere di competenza è espresso nella previsione, **quale conditio sine qua non**, della contestuale realizzazione dell'intervento approvato dal Piano sopra citato, ovvero la realizzazione dell'intervento in oggetto, finalizzato alla sistemazione dei danneggiamenti del ponte sul torrente Lonza a garanzia della sicurezza strutturale dell'opera, favorevole all'incremento dell'officiosità idraulica nel tratto in oggetto ed alla stabilità dell'opera destinata a viabilità comunale.
- Sono a carico del richiedente/concessionario, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera secondo quanto previsto dalla relazione tecnica, e dal piano di Manutenzione allegato alla domanda di concessione;
- **periodicamente il richiedente è tenuto a controllare la buona officiosità idraulica del T. Lonza, nel tratto interessato, attraverso la pulizia delle luci del ponte mantenendole sempre libere da materiali ingombranti, fluitati anche dopo eventi improvvisi di piena, mantenendole, così, sempre efficienti dal punto di vista idraulico;**
- la manutenzione di cui sopra insieme ai lavori di ripristino, dovuti a danni arrecati da eventi di piena o di scoscendimenti delle sponde d'alveo nel tratto nel tratto interessato (tratto compreso a monte e valle del ponte) che possano produrre rischio per l'incolumità degli utilizzatori, soprattutto in concomitanza con eventi meteo avversi (vento, temporali, piene, franamenti), sono sempre a carico del richiedente.
- il Richiedente/concessionario sia in fase transitoria che di esercizio, è tenuto ad informarsi e a monitorare le eventuali situazioni di criticità e relative evoluzioni consultando le allerte meteo, gli scenari di riferimento, i livelli idrometrici e pluviometrici sul sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>, vigilando anche in considerazione delle lavorazioni in corso insieme all'impresa esecutrice e adottando di conseguenza tutti gli accorgimenti necessari ad evitare situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- **il Richiedente/concessionario per le ragioni sopra descritte si impegna ad avviare con Arpa e con lo scrivente UT, l'istruttoria integrativa per la verifica di compatibilità idraulica dell'opera in concessione, finalizzata alla regolarizzazione della concessione per l'occupazione permanente di aree appartenenti al Pubblico Demanio dello Stato;**
- il Richiedente/concessionario è responsabile soprattutto in occasione delle allerte meteo, dell'attività di vigilanza e delle successive azioni che si rendessero necessari per assicurare il buon regime idraulico del T. Lonza nel tratto interessato, compresa l'interruzione della viabilità sul ponte.

Nel **4.3 Stato delle opere** – Le opere eseguite devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere eseguite e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico generale interesse.

In ogni caso, è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

4.4 Salvaguardia della fauna ittica - Qualora dall'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua naturali possano derivare turbative all'habitat naturale, il concessionario è tenuto a disporre l'informazione alla **Regione (Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca)**, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio. La Regione formula le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento e ne dà notizia alla **Provincia di competenza**.

Articolo 5 **Obblighi e condizioni generali**

- 5.1** La concessione di occupazione di suolo del demanio idrico si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.
- 5.2** L'Amministrazione concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.
- 5.3** Il concessionario è tenuto alla custodia dei beni concessi, di cui avrà cura di eseguire regolarmente il controllo e la manutenzione, per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
- 5.4** Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:
- la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;
 - la conservazione dei beni concessi;
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).
- 5.5** E' a totale cura e spesa del concessionario assicurarsi l'accessibilità alle aree demaniali suddette.
- 5.6** Qualora il corso d'acqua, nel tratto interessato dalla concessione, debba essere oggetto di lavori e/o opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione dell'area demaniale, l'Amministrazione concedente si riserva il diritto di modificare la superficie dell'area o di revocare la concessione: in tal caso l'area interessata dovrà essere restituita pulita e priva di qualunque materiale, coltivazione o manufatto;
- 5.7** Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione delle occupazioni concesse, come individuate nella cartografia di riferimento, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;
- 5.8** La concessione è attribuita a titolo personale e non è trasferibile. Il Concessionario non può sub-concedere o locare, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione.
- 5.9** Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dall'Agenzia regionale competente. Qualora il Concessionario non ottemperasse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Agenzia regionale competente potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo eventuali modifiche, la permanenza dei manufatti, che in tal caso saranno acquisiti gratuitamente al demanio.
- 5.10** La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.
- 5.11** La concessione è vincolata al rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica ed edilizia, nonché di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.
- 5.12** Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza
- 5.13** E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Articolo 6
Decadenza della Concessione

- 6.1** Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:
- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
 - b) il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
 - c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
 - d) la subconcessione a terzi.

Firmato per accettazione il concessionario
(COMUNE DI VENTASSO)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.